

Prot. N.14753/2023

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 202/DG del 02/08/2023

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/16 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - AGGIUDICAZIONE - CIG 9761903133.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO

VISTO lo Statuto di AFOL Metropolitana del 31 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 22 "Attribuzioni del Direttore";

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità di AFOL Metropolitana, ed in particolare gli artt. 23 e 24, che disciplinano gli acquisti pari o superiori ai 40.000 euro;

VISTO il provvedimento di nomina del CDA del 06/03/2020 con il quale al dott. Tommaso Di Rino è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda speciale consortile AFOL Metropolitana, per la durata di anni cinque a decorrere dal 01/04/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il "Codice dei contratti pubblici", le cui disposizioni hanno acquisito efficacia a partire dal 01 luglio 2023;

RICHIAMATO l'art.226 del D.lgs. n.36/2023 il quale prevede che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato dal 01 luglio 2023 salvo per i procedimenti in corso ovvero per le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 103, prot. 8155 del 20/04/2023 di indizione di una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del medesimo decreto, da stipulare con un solo operatore economico e per la durata di n.36 mesi, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato necessario a svolgere le attività professionali indispensabili alla Divisione Formazione di Afol Metropolitana da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che con la medesima Determina Dirigenziale n. 103, prot. 8155 del 20/04/2023 è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Barbara Ferri, Capo Area Amministrazione, inquadrata nella qualifica dirigenziale;

ATTESO che il valore complessivo triennale dell'appalto stimato in € **9.242.165,83 (euro novemilioniduecentoquarantaduemilacentosessantacinque/83)** - al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero - da

SEDE LEGALE

Via Luigi Soderini 24 • 20146 Milano
Tel 02 77404141 • protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

afolmet.it



corrispondere alle risorse che operano in somministrazione, inclusa la commissione a remunerazione del servizio prestato dall'appaltatore - risulta così composto:

- **costo del lavoro**, pari a **€ 8.422.899,84** (fuori campo IVA), costituito dal costo orario per il numero di ore contrattuali stimate, non soggetto a ribasso;
- **marginie di agenzia (fee d'agenzia)**, pari a **€ 336.915,99**, costituito dalla quota di importo aggiuntivo per ogni ora lavorata, al netto di IVA, ottenuto moltiplicando la percentuale di margine del 4%, soggetta a ribasso, sul costo del lavoro orario per il numero delle ore contrattuali stimate;
- **indennità e premio di produttività** (voci di salario accessorio) del valore totale presunto pari a **€ 197.170,00** (fuori Campo Iva) e **rimborso dei buoni pasto elettronici** (calcolati sul valore nominale di 7,00 euro) da corrispondere ai lavoratori somministrati con le modalità e i costi previsti per il personale dipendente di AFOL Metropolitana, stimato in **€ 285.180,00** (fuori Campo Iva), entrambi gli importi non sono soggetti al ribasso e contabilizzati in sede di fatturazione, sono esclusi dall'applicazione del margine di agenzia.

RILEVATO che alle ore 12:00 del 24/05/2023, termine ultimo perentorio per la presentazione delle offerte tramite il Sistema Informatico della Regione Lombardia (SINTEL), sono pervenute n. 7 offerte dai seguenti operatori economici:

- GI GROUP S.P.A.;
- OASI LAVORO S.P.A.;
- JOB ITALIA S.P.A.;
- TEMPI MODERNI S.P.A.;
- RANDSTAD ITALIA S.P.A.
- UMANA S.P.A.,
- E-WORK S.P.A.

RILEVATO altresì che, in esito all'esperito esame della documentazione amministrativa nonché della procedura di soccorso istruttorio, nella seduta del 29/05/2023 il Seggio di Gara, presieduto dal RUP dott.ssa Barbara Ferri, ha ammesso i suddetti operatori economici alla fase successiva di apertura delle buste tecniche;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 154 prot. 11379 del 09/06/2023 con la quale sono stati nominati membri della Commissione giudicatrice, previa acquisizione delle dichiarazioni rilasciate sull'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, comma 9, D.lgs. 50/2016, i seguenti componenti interni alla Stazione Appaltante:

- Tommaso Di Rino, Direttore Generale, in qualità di Presidente della Commissione;
- Massimo Maraniello, Capo Divisione Formazione, in qualità di membro interno;
- Antonella Vegetti, Responsabile Servizio Coordinamento Diritto Doveri Istruzione e Formazione (DDIF), in qualità di membro interno;

ATTESO che la società che la società Tempi Moderni S.p.A. non è stata ammessa alla fase successiva di apertura telematica delle buste economiche in quanto ha conseguito un punteggio tecnico totale pari a 37,80 e, dunque, inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 per 80 punti per la quale, al paragrafo n. 17.1 del disciplinare di gara, è prevista l'esclusione dalla gara;

RILEVATO che nella seduta pubblica del 24/07/23 il Seggio di gara, come da citato verbale n. 9, ha comunicato la seguente graduatoria:

| CONCORRENTE | VALORE PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO | PUNTEGGIO ECONOMICO | PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRIZZATO | PUNTEGGIO TOTALE |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| 1) GI GROUP S.P.A. | 46,00% | 16,72 | 80,00 | 96,72 |
| 2) UMANA S.P.A. | 50,00% | 18,18 | 70,10 | 88,28 |
| 3) RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 28,00 % | 10,18 | 74,90 | 85,08 |
| 4) E-WORK S.P.A. | 55,00 % | 20,00 | 58,75 | 78,75 |
| 5) JOB ITALIA S.P.A. | 55,01 % | 20,00 | 55,10 | 75,10 |
| 6) OASI LAVORO S.P.A. | 11,20% | 4,07 | 70,21 | 74,28 |

ATTESO che l'offerta presentata dalla società GI GROUP S.p.A. risultata prima in graduatoria provvisoria, è risultata anomala in quanto ha riportato sia nell'offerta tecnica che nell'offerta economica un punteggio superiore a 4/5 del punteggio massimo attribuibile ai sensi del Disciplinare di gara e, pertanto, è stato attivato il procedimento di verifica di cui al comma 3 dell'art. 97 D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che il Rup, a fronte dei chiarimenti richiesti e pervenuti dalla società in parola all'esito del procedimento di verifica di congruità dell'offerta, ha ritenuto complessivamente adeguata e congrua l'offerta presentata dalla società GI GROUP S.p.A.;

CONSIDERATO, pertanto, che nella seduta pubblica del 24/07/2023 il Seggio di gara, come da verbale n. 10, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto a GI GROUP S.p.A., in quanto ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

RILEVATO che la società GI GROUP S.p.A. ha offerto un ribasso dello 46,00% sul margine di agenzia massimo ammissibile pari al 4%, posto a base d'asta, per un'offerta pari a € 181.934,63 (centottantunomilanovecentotrentaquattro/63 euro) IVA esclusa;

ATTESO pertanto che il margine d'agenzia - applicato al costo del lavoro- offerto da GI GROUP S.p.A. è pari al 2,16%;

RITENUTO che, alla luce del disposto di cui all'art. 50 D.lgs. 50/2016, nel disciplinare di gara è stata prevista la clausola sociale in forza della quale, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi concorrenziali e di parità di trattamento dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel

proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente secondo apposito programma di assorbimento offerto in sede di gara, così come specificato nella seguente tabella allegata agli atti di gara:

| CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI | PROFILO PROFESSIONALE/MANSIONE | N. SOMMINISTRATI | FULL TIME EQUIVALENT -FTE |
|----------------------------------|--|------------------|------------------------------|
| Ex categoria D1 | Docente area trasversale | 34 | 26,75 |
| Ex categoria D1 | Docente area trasversale (informatica) | 4 | 2,5 |
| Ex categoria D1 | Docente di sostegno | 20 | 17,5 |
| Ex categoria D1 | Docente laboratorio Filiera - Meccatronica | 3 | 2,16 |
| Ex categoria D1 | Docente laboratorio Filiera - Ristorazione | 6 | 4,77 |
| Ex categoria D1 | Docente laboratorio Filiera - Benessere | 8 | 5,16 |
| Ex categoria D1 | Coordinatori Didattici | 1 | 1 |
| Ex categoria D1 | Segreterie | 1 | 1 |
| Ex categoria D1 | Amministrativi | 2 | 2 |

CONSIDERATO che l'offerta economica presentata da Gi Group S.p.A. prevede il graduale assorbimento di tutto il personale impiegato dichiarato dall'appaltatore uscente;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace una volta ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che l'iter procedurale riguardante le fasi di gara è documentato dai seguenti verbali conservati in atti di AFOL Metropolitana:

- **Verbali del Seggio di gara:** n. 1 del 29/05/23, n. 2 del 05/06/23, n. 3 del 12/06/23, n. 4 del 13/06/23, n. 9 del 17/07/23, n. 10 del 24/07/2023;
- **Verbali della Commissione giudicatrice:** n. 5 del 26/06/23, n. 6 del 28/06/23, n. 7 del 03/07/23, n. 8 del 10/07/23;

VERIFICATE nel frattempo:

- La regolarità del DURC e l'assenza d'irregolarità sul Casellario ANAC imputabili alla società;
- La sussistenza in capo alla società GI GROUP S.p.A. dei requisiti di carattere tecnico professionale ed economico finanziario di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016;

- L'esito positivo delle verifiche in ordine alla visura camerale e all'assenza di procedure concorsuali;
- L'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 39 T.U.;
- L'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse ex art. 80, comma 4, D.lgs. 50/2016;
- La regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ex art. 80, comma 5 lettera i, D.lgs. 50/2016;

AVVIATA la verifica antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011;

DATO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge anticorruzione (L. 190/2012) il Legale Rappresentante di GI GROUP S.p.A. ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di AFOL Metropolitana che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di AFOL Metropolitana per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, D.lgs. 50/2016, come risulta dalle dichiarazioni integrative al DGUE presentate in sede di offerta;

CONSIDERATO che, successivamente all'assunzione del presente provvedimento dirigenziale di aggiudicazione, di cui sarà inoltrata comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) D.lgs. 50/2016, la sottoscrizione del contratto di accordo quadro avverrà mediante scrittura privata con modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016, trascorso il termine di cui all'art. 32, comma 9, D.lgs. 50/2016, mentre i successivi contratti attuativi saranno stipulati nella forma di ordini di somministrazione secondo quanto specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

ATTESO che il contratto di accordo quadro avrà una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione durante i quali AFOL Metropolitana può stipulare singoli contratti attuativi di somministrazione (ordinativi di somministrazione) con l'agenzia di somministrazione aggiudicataria per un importo contrattuale complessivo triennale massimo di € **9.087.184,47** (novemilioniottantasettemilacentottantaquattro,47-euro) IVA esclusa, così come di seguito specificato:

- **costo del lavoro**, pari a € **8.422.899,84** (fuori campo IVA), costituito dal costo orario per le ore contrattuali stimate;
- **percentuale di agenzia** (fee d'agenzia), costituita dalla quota di importo aggiuntivo orario, IVA esclusa, e pari a complessivi € **181.934,63**, costituiti dal margine del **2,16%** sul costo del lavoro orario per le ore contrattuali stimate;
- **indennità e premio di produttività** (voci di salario accessorio) del valore totale presunto pari a € **197.170,00** (fuori Campo Iva) e **rimborso dei buoni pasto elettronici** (calcolati sul valore nominale di 7,00 euro) da corrispondere ai lavoratori somministrati con le modalità e i costi previsti per il personale dipendente di AFOL Metropolitana, stimato in € **285.180,00** (fuori Campo Iva), entrambi gli importi, contabilizzati in sede di fatturazione, sono esclusi dall'applicazione del margine di agenzia;

CONSIDERATO che il servizio di somministrazione è allo stato svolto in forza di ordini di somministrazione del personale docente in scadenza alla data del 31.08.2023 e che da tale data

l'interruzione del servizio impedirebbe l'espletamento dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale presso cui sono impiegati i lavoratori somministrati, con grave danno per i numerosi allievi che frequentano in obbligo formativo;

TENUTO CONTO che i corsi di Istruzione e Formazione Professionale rientrano tra i servizi pubblici essenziali che Afol Metropolitana è tenuta a garantire, e che la mancata esecuzione immediata del servizio di somministrazione di personale, determinando l'interruzione dei predetti corsi, creerebbe un grave danno all'interesse pubblico che la medesima Afol Metropolitana è tenuta a soddisfare nell'esercizio delle sue funzioni;

VISTI:

- il punto 3.1 del disciplinare di gara, "La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di necessità e urgenza, in aderenza a quanto previsto dall'art. 32 comma 13 D.lgs. 50/2016, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione contrattuale nelle more della stipula del contratto."
- Il comma 8 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, "L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare";

RITENUTO, pertanto, necessario procedere con l'avvio d'urgenza a partire dal 07/08/2023, ai sensi dell'art. 32 c. 8 d.lgs. 50/2016 e conformemente all'art. 4.1 del disciplinare di gara, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di 36 mesi di cui alla presente determinazione di aggiudicazione nelle more della stipula del contratto di accordo quadro;

DATO ATTO:

- che la Fornitura in oggetto è di importo superiore ai 500.000,00 euro, e, quindi, il Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) e il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) non possono identificarsi nella medesima persona;
- che, pertanto, è necessario individuare, tra il personale dipendente della stazione appaltante titolare del contratto, una figura in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, cui attribuire l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al fine di consentire sotto il profilo organizzativo un'effettiva gestione e coordinamento del servizio affidato ed assicurare gli adempimenti amministrativi tecnico/contabili necessari per il controllo della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

RICHIAMATI:

- l'art 101 del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui "La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione";
- l'art. 31, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 in base al quale "l'ANAC con proprio atto definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di

professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione del contratto”;

CONSIDERATO:

- che, pertanto, risulta necessario provvedere alla nomina del Direttore per l'Esecuzione del contratto d'accordo quadro discendente dall'aggiudicazione della presente procedura;
- che tra il personale di AFOL Metropolitana è stata identificata la professionalità idonea a ricoprire tale incarico di Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC), la dott.ssa Maria Minervini, Responsabile Servizio Sviluppo Risorse Umane di AFOL Metropolitana;
- l'insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative in capo alla dipendente dott.ssa Maria Minervini, che si occuperà nello specifico di assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali nonché di svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

richiamando integralmente le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto:

1. di prendere atto delle risultanze dei Verbali del Seggio di gara: n. 1 del 29/05/23, n. 2 del 05/06/23, n. 3 del 12/06/23, n. 4 del 13/06/23, n. 9 del 17/07/23, n. 10 del 24/07/2023; Verbali della Commissione giudicatrice: n. 5 del 26/06/23, n. 6 del 28/06/23, n. 7 del 03/07/23, n. 8 del 10/07/23;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione disposta dal Seggio di gara nella seduta pubblica del 24/07/2023 nei confronti della società GI GROUP S.p.A. risultata prima nella graduatoria provvisoria proposta dalla piattaforma di intermediazione telematica della Regione Lombardia (SINTEL);
3. di aggiudicare conseguentemente – ferma e impregiudicata la sussistenza di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara – la “Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi – CIG 9761903133” a GI GROUP S.p.A., con sede legale in Milano (MI), piazza IV Novembre n. 5, P.IVA 11629770154 in quanto ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

4. di disporre l'avvio d'urgenza a partire dal 07/08/2023, ai sensi dell'art. 32 c. 8 d.lgs. 50/2016 e conformemente all'art. 4.1 del disciplinare di gara, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di 36 mesi di cui alla presente determinazione di aggiudicazione nelle more della stipula del contratto di accordo quadro;

5. di prendere atto che il contratto di accordo quadro sarà stipulato per un importo triennale complessivo massimo di € **9.087.184,47**(novemilioniottantasettemilacentottantaquattro,47-euro) IVA esclusa, così come di seguito specificato:

- **costo del lavoro**, pari a €8.422.899,84 (fuori campo IVA), costituito dal costo orario per le ore contrattuali stimate;
- **percentuale di agenzia** (fee d'agenzia), costituita dalla quota di importo aggiuntivo orario, IVA esclusa, e pari a complessivi €181.934,63, costituiti dal margine del **2,16%** sul costo del lavoro orario per le ore contrattuali stimate;
- **indennità e premio di produttività** (voci di salario accessorio) del valore totale presunto pari a € **197.170,00** (fuori Campo Iva) e **rimborso dei buoni pasto elettronici** (calcolati sul valore nominale di 7,00 euro) da corrispondere ai lavoratori somministrati con le modalità e i costi previsti per il personale dipendente di AFOL Metropolitana, stimato in € **285.180,00** (fuori Campo Iva), entrambi gli importi, contabilizzati in sede di fatturazione, sono esclusi dall'applicazione del margine di agenzia.

6. di dare atto che:

- il contratto di Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, durante il quale potranno essere sottoscritti i contratti attuativi;
- il contratto di Accordo Quadro stabilisce le clausole normative relative ai singoli ordini di somministrazione da affidare successivamente alla sua sottoscrizione e demanda a successivi contratti attuativi l'affidamento delle prestazioni e conseguentemente a specifici impegni di spesa durante il periodo di durata dell'Accordo Quadro;
- l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso da parte dell'aggiudicataria dei requisiti prescritti dal bando di gara e dichiarati dalla medesima ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale (art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2016);

7. di dare mandato al RUP affinché:

- svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), D.lgs. 50/2016;
- svolga le comunicazioni alla società Gi Group S.p.A. per gli adempimenti conseguenti all'avvio d'urgenza dell'esecuzione del servizio in appalto;
- acquisisca dall'aggiudicataria la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ogni altro documento necessario alla stipula del contratto;
- richieda all'aggiudicataria il rimborso delle spese di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI e sui quotidiani ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, che dovranno essere rimborsate dall'aggiudicataria entro 60 giorni dall'aggiudicazione;

8. di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) di accordo quadro della presente procedura di gara la dipendente dott.ssa Maria Minervini, Responsabile Servizio Sviluppo Risorse Umane di AFOL Metropolitana;

9. di dare atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro potrà avvenire solo trascorso il termine di cui all'art. 32, comma 9, D.lgs. 50/2016, nonché l'eventuale termine di cui al comma 11 del medesimo articolo del citato Decreto;

10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di AFOL Metropolitana, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli artt. 18 e 37 del d.lgs. 33/2013 vigente e dell'art. 29 D.lgs. 50/2016;

11. di demandare all'ufficio appalti e contratti ogni ulteriore adempimento conseguente all'adozione del presente provvedimento.

Milano, 02/08/2023

IL DIRETTORE GENERALE
Tommaso Di Rino
FIRMATO IN ORIGINALE

*Pratica trattata:
Servizio Appalti e contratti
Simona Matrone*